



Statuto Partito Democratico Unione regionale della Toscana

CAPO I **I Valori e i principi**

Articolo 1. (I valori)

1. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana è stato costituito il 14 Ottobre 2007, con un atto di partecipazione al voto di 327mila cittadini e cittadine nelle primarie per l'elezione del/della Segretario/a e dell'Assemblea costituente regionale.

2. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana riconosce come valori fondanti per la propria azione politica quelli della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza antifascista.

3. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana condivide lo spirito del titolo V della Costituzione della Repubblica italiana, che si fonda sul principio di sussidiarietà intesa come criterio di distribuzione di funzioni tra lo stato, le autonomie locali e le formazioni sociali.

4. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana riconosce come valori caratterizzanti quelli della libertà, della laicità, della pace, dell'uguaglianza, dell'antifascismo e della tolleranza.

5. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana riconosce nel dialogo e nella solidarietà, gli elementi che caratterizzano la storia e il pluralismo politico, culturale e religioso, delle popolazioni toscane e pertanto se ne fa promotore.

6. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, riconoscendo loro pari dignità.

7. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana si impegna a rimuovere gli ostacoli nella vita politica e sociale, che non consentono di raggiungere l'obiettivo della pari dignità e delle pari opportunità senza discriminazioni di genere, età, convinzione religiosa, disabilità, orientamento sessuale e origine etnica.

8. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana assume la differenza di genere come valore fondante per una società aperta e plurale, con l'obiettivo di essere un partito pienamente femminista impegnandosi pertanto a garantire la pari rappresentanza e la promozione di politiche volte al raggiungimento delle pari opportunità.

9. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana si richiama all'esperienza de l'Ulivo, la prima che ha unito le diverse storie riformiste della Regione, ha aperto una storia nuova per tutto il centro sinistra ed è stato protagonista di una stagione di governo, che ha contribuito ad elevare la qualità della vita e la coesione sociale della Toscana.

Articolo 2. (I principi ispiratori)

1. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana è impegnato per l'affermazione del principio di sussidiarietà e per una democrazia che individua, nella "prossimità" dei/delle governanti ai/alle governati/e, un bene primario.

2. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana si riconosce nello Statuto della Regione Toscana, con particolare riferimento ai principi ed alle finalità generali espressi con gli articoli 1, 2, 3, 4, e con l'articolo 72, che si pronuncia sul valore della partecipazione.

3. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana promuove e tutela la dignità e l'unità del mondo del lavoro in tutte le sue forme: autonomo, dipendente, privato e pubblico, manuale, intellettuale ed artistico.

4. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana è impegnato a favorire e tutelare la libertà di iniziativa economica pubblica e privata quale strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la responsabilità sociale delle imprese.

5. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana è impegnato a rappresentare il pluralismo del mondo del lavoro, perseguendo tra le finalità prioritarie della sua azione politica il diritto al lavoro, ad adeguate forme di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, alla sicurezza ed alla salubrità dei luoghi di lavoro.

6. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana riconosce e rispetta il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, la distinzione tra la sfera dell'intrapresa economica privata e la sfera dell'azione politica.

7. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana promuove la legalità, la trasparenza nella vita delle istituzioni e del partito, il ricambio delle classi dirigenti nelle cariche istituzionali e del partito. Le donne e gli uomini del Partito Democratico Unione regionale della Toscana si impegnano, nei comportamenti, a rispettare il codice etico, a valorizzarlo ed esigerne il rispetto nell'ambito del loro impegno politico nel partito e nelle istituzioni.

8. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana riconosce nella neutralità e nell'imparzialità della pubblica amministrazione valori essenziali per favorire l'ammodernamento e la maggiore efficienza di tutta la funzione pubblica, nell'interesse dei cittadini e delle cittadine, delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori.

9. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini ad ogni ambito della vita democratica ed associativa della regione, riconoscendo in essa un fattore irrinunciabile di coesione sociale, di sussidiarietà e di qualità della vita.

10. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana propone alle cittadine e ai cittadini toscani un programma di governo per la Toscana e per le sue comunità locali e si impegna a realizzarlo con i suoi eletti, le sue elette e amministratori ed amministratrici in tutte le istituzioni del territorio regionale.

11. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana intende promuovere la tutela dei beni comuni quali l'acqua, l'aria, il territorio, il paesaggio, attraverso uno sviluppo compatibile con la possibilità di benessere delle prossime generazioni senza pregiudicare il futuro.

12. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana considera la governabilità una condizione fondamentale per l'effettività ed il rafforzamento della democrazia. La responsabilità della decisione è un fattore essenziale di ogni processo di partecipazione, nonché momento conclusivo, irrinunciabile, unico in grado di attribuire un senso al percorso compiuto in ogni ambito di confronto.

CAPO II

I soggetti fondamentali della vita democratica del partito

Articolo 3. (Gli iscritti e le iscritte, gli elettori e le elettrici)

1. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana è un partito federale fondato sull'autonomia politica e programmatica, solidale e cooperativa, dei suoi livelli organizzati riconosciuti dal Capo III dello Statuto.

2. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana è costituito da elettori, elettrici, iscritti ed iscritte, affida alla partecipazione di tutti i suoi elettori e sue elettrici le scelte che riguardano l'indirizzo politico generale, sulla base di chiare opzioni politico-programmatiche legate alle candidature per le cariche interne e la scelta dei candidati e delle candidate per le principali cariche istituzionali.

3. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana si caratterizza perché sostiene la propria organizzazione e la propria iniziativa politica con l'autofinanziamento.

4. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana si dota di un'organizzazione permanente, stabile ed aperta per favorire la partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla politica, per concorrere con continuità alla elaborazione delle politiche locali e regionali della Toscana, a sostegno dei propri eletti e delle proprie elette, per garantire meglio la contendibilità di tutti i suoi livelli di direzione politica, di natura monocratica ed assembleare, per rafforzare l'unitarietà e l'efficacia della sua rappresentanza e comunicazione politica.

5. Per "iscritte/iscritti" s'intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell'Ue, residenti, ovvero cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito, sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto Nazionale, il Codice etico e accettando di essere registrati/e nell'anagrafe degli iscritti e delle iscritte, oltre che nell'Albo pubblico degli elettori e delle elettrici.

6. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per elettrici ed elettori si intendono le persone che cittadine e cittadini dell'Ue, residenti, ovvero cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritte/i e non iscritte/i al partito, dichiarino di riconoscersi nella proposta del partito, di sostenerlo alle elezioni, ed accettino di essere registrati/e nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

7. I diritti ed i doveri delle elettrici e degli elettori, delle iscritte e degli iscritti sono descritti ai commi 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 4 dello Statuto Nazionale.

8. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di genere, nei suoi organismi dirigenti, pena la loro invalidazione, da parte degli organismi di garanzia.

9. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana, al fine di riconoscere e valorizzare il protagonismo delle donne nella società toscana, favorisce la pari rappresentanza di genere nelle assemblee

elettive di ogni grado e persegue l'obiettivo della parità anche per le cariche monocratiche, istituzionali ed interne, così come per ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica della regione.

10. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana valorizza la partecipazione dei e delle giovani alla vita politica ed associativa, promuovendo una adeguata rappresentanza di generazione nelle istituzioni e a tutti i livelli di partito. Gli strumenti per assicurare la presenza dei giovani e delle giovani negli organi dirigenti del partito sono individuati dal Regolamento generale di organizzazione.

11. Le elettrici e gli elettori contribuiscono al finanziamento del partito con il sostegno alle campagne di sottoscrizione, con il volontariato di partecipazione alle campagne elettorali, alle feste di partito, all'iniziativa politica.

12. Gli iscritti e le iscritte, contribuiscono al finanziamento del partito con la sottoscrizione della quota di adesione, con il volontariato di partecipazione alle campagne elettorali, alle feste di partito, all'iniziativa politica.

13. Gli eletti e le elette, tutti gli iscritti e tutte le iscritte, nei casi indicati dal regolamento finanziario di ciascun livello, del Partito Democratico Unione regionale della Toscana, hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti finanziari regionale e territoriali.

CAPO III

La struttura federale del partito

Articolo 4. (Il Circolo)

1. Il Circolo è l'unità organizzativa di base attraverso cui gli/le iscritti/e partecipano alla vita del partito. Lo Statuto Nazionale ne descrive la distinzione in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in Circoli tematici, in Circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli on-line e Punti PD, che vengono istituiti sulla rete internet ed ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.

2. I Circoli territoriali insistono, di norma, su una o più sezioni elettorali, salvo eccezioni motivate quando in ciascuna di esse votino più nuclei abitati o frazioni. I Circoli hanno autonomia di iniziativa politica e finanziaria.

3. I Circoli possono stabilire rapporti di collaborazione con i forum tematici al fine di arricchire le reciproche esperienze, unire le competenze, condividere programmi di lavoro o campagne tematiche.

4. La definizione dei Circoli territoriali e la loro localizzazione all'interno di ciascuna Unione comunale, è stabilita con una risoluzione della propria assemblea comunale che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi degli/delle aventi diritto. La risoluzione viene presentata dal/dalla Segretario/a dell'Unione comunale o da un numero di componenti l'assemblea non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento. Uno o più Circoli possono ricorrere, avverso la risoluzione, al/alla Segretario/a territoriale con le modalità di cui al successivo comma 15.

5. I Circoli di ambiente insistono su uno o più luoghi di lavoro, su uno o più luoghi di studio. La loro localizzazione è stabilita con una risoluzione approvata dall'assemblea territoriale, previo parere dell'esecutivo dell'Unione comunale per la parte di sua competenza, approvata con la maggioranza dei due terzi degli/delle aventi diritto. La risoluzione viene presentata dal/dalla Segretario/a dell'Unione comunale o da un numero di componenti l'assemblea non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento. Una o più Unioni comunali possono ricorrere, avverso la risoluzione, al/alla Segretario/a regionale con le modalità di cui al successivo comma 16.

6. I Circoli di ambiente hanno gli stessi organismi dirigenti dei Circoli territoriali, di cui al successivo comma 7. Il/la Segretario/a del Circolo viene eletto/a dal coordinamento con le modalità di cui al successivo comma 13 ed è componente per funzione dell'assemblea comunale, del comune in cui il Circolo ha sede e dell'assemblea territoriale

7. Gli organismi dirigenti del Circolo sono: l'assemblea degli iscritti e delle iscritte, il coordinamento, il/la Tesoriere/a, il/la Segretario/a

8. L'assemblea degli iscritti e delle iscritte è il luogo di elezione del coordinamento; è composta da tutti gli iscritti e le iscritte del Circolo, che risultino inseriti/e nell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte, come risulta dall'ultima data di aggiornamento. L'assemblea è sede di confronto e indirizzo politico, si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che gli iscritti e le iscritte debbano essere consultati/e per la scelta delle candidature di partito e relative agli incarichi istituzionali, nonché per la scelta dell'indirizzo politico, in occasione di referendum, conferenze programmatiche e convenzioni.

9. Il coordinamento viene eletto ai sensi di quanto disposto, dai regolamenti regionali e dai regolamenti nazionali in occasione dei congressi Nazionale, regionale e locali.

10. L'assemblea degli iscritti e delle iscritte, stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei/delle componenti elettivi/e del coordinamento, in modo che non risulti inferiore alla somma dei/delle componenti per funzione. Tutti i/le componenti del coordinamento sono impegnati/e a partecipare alla

elaborazione ed allo sviluppo delle iniziative che caratterizzano la politica territoriale del Circolo, portando un contributo di idee e di presenza nel quartiere o nella frazione di quel comune.

11. Il coordinamento è composto per funzione dal/dalla Segretario/a dagli eletti e dalle elette ad ogni livello, dai/dalle componenti le assemblee comunale, territoriale, regionale e Nazionale del Partito e che risultino iscritti/e al Circolo. Il coordinamento deve essere composto per metà da donne e per metà da uomini, rispetto all'esito del voto. Il coordinamento può, su proposta del/della Segretario/a, dotarsi di un organismo esecutivo ristretto che coadiuvi il/la Segretario/a nelle sue funzioni.

12. Il coordinamento, su proposta del/della Segretario/a, elegge in suo seno il/la Tesoriere/a che cura l'amministrazione del Circolo, lo rappresenta nei confronti di terzi e collabora con il/la Tesoriere/a dell'Unione comunale. Il Circolo presenta entro il 30 aprile di ogni anno il proprio conto economico consuntivo, che viene approvato dal coordinamento e posto al voto di ratifica della prima assemblea degli iscritti e delle iscritte.

13. Il/la Segretario/a viene eletto/a ai sensi di quanto disposto, dai regolamenti regionali e dai regolamenti nazionali in occasione dei congressi Nazionale, regionale e locali. I casi di commissariamento sono disciplinati dall'articolo 25 del presente Statuto.

14. Il mandato del/della Segretario/a del Circolo ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile salvo deroghe una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, distribuiti anche nell'arco di tre mandati. Le deroghe sono disciplinate con apposito regolamento regionale.

15. Le risoluzioni dell'Assemblea comunale, che dispongono la collocazione dei Circoli sul territorio, in base al comma 4 del presente articolo, possono essere oggetto di ricorso da parte di uno o più Circoli. L'istanza deve essere presentata dal/dalla Segretario/a del Circolo su mandato scritto della propria assemblea e rivolta al/alla Segretario/a territoriale che la iscrive all'ordine del giorno della propria direzione. Il ricorso viene esaminato entro 60 giorni dalla sua presentazione, trascorsi i quali la direzione territoriale deve deliberare il pronunciamento. Analogamente si procede quando tali istanze, siano avanzate da più Circoli e si presentino in conflitto tra di loro.

16. Le risoluzioni dell'Assemblea territoriale che dispongono la collocazione dei Circoli di ambiente in base al comma 5 del presente articolo possono essere oggetto di ricorso da parte di una o più Unioni comunali. L'istanza deve essere presentata dal/dalla Segretario/a comunale su mandato scritto della propria assemblea e rivolta al/alla Segretario/a regionale che, la iscrive all'ordine del giorno della propria direzione. Il ricorso viene esaminato entro 60 giorni dalla sua presentazione, trascorsi i quali la direzione regionale deve deliberare pronunciamento. Analogamente si procede quando tali istanze, siano avanzate da più Unioni comunali e si presentino in conflitto tra di loro.

Articolo 5. (l'Unione comunale)

1. L'Unione comunale rappresenta la politica del Partito Democratico nel proprio ambito comunale ed è costituita dai Circoli territoriali e di ambiente che afferiscono sul territorio del comune.

2. L'Unione comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature a Sindaco/a e consigliere/a comunale, fermo rimanendo il vincolo statutario delle primarie, e per la definizione delle alleanze, fermo rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell'indirizzo politico programmatico scelto con il voto degli/delle iscritti/e e degli/delle elettori/trici.

3. L'Unione comunale si dota di un proprio regolamento di organizzazione, redatto sulla base di un regolamento tipo approvato dalla direzione regionale, che viene approvato dall'assemblea a maggioranza degli/delle aventi diritto. Nel regolamento può essere disciplinata la decadenza dalla nomina o elezione negli organismi a seguito di almeno tre assenze non giustificate consecutive alle riunioni degli organismi dirigenti.

4. Gli organismi dirigenti dell'Unione comunale sono: l'assemblea comunale, il/la Segretario/a, il/la Tesoriere/a e la direzione

5. L'assemblea comunale è composta dai/dalle componenti elettivi/e e dai/dalle componenti per funzione, di cui al successivo comma 7. Il numero dei/delle componenti elettivi/e è fissato con regolamento approvato dall'assemblea territoriale con un indice di proporzionalità costruito sulla base degli iscritti e delle iscritte di ogni Circolo, in modo da assicurare a ciascuno di essi una adeguata rappresentanza.

6. L'Assemblea comunale e gli organi dirigenti da essa eletti/e hanno competenza in materia di indirizzo politico dell'ambito comunale; essa esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.

7. La componente elettiva dell'assemblea comunale non può essere inferiore al settanta per cento della composizione dell'intero organismo. Ne fanno, in ogni caso, parte per funzione: il/la Segretario/a, i/le Segretari/e di Circolo, il/la Segretario/a dell'organizzazione giovanile, la Portavoce delle donne, il/la Sindaco/a e il/la capogruppo in consiglio comunale, il/la Presidente di provincia e il/la capogruppo provinciale del PD, i/le consiglieri/e regionali e i/le parlamentari aderenti al gruppo del PD, quando iscritti/e all'Unione comunale, i/le componenti dell'assemblea, regionale e Nazionale.

8. La componente elettiva, dell'assemblea è eletta dagli iscritti e dalle iscritte, ai sensi di quanto disposto, dai regolamenti regionali e dai regolamenti nazionali in occasione dei congressi Nazionale, regionale e locali.

9. Il Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni comunali e delle Federazioni territoriali disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai/alle candidati/e a segretario/e dell'Unione comunale.

10. Il Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni comunali e delle Federazioni territoriali stabilisce altresì i criteri di ripartizione dei seggi, sulla base del numero di iscritti/e al 31 dicembre dell'anno precedente, assicurando ad ogni Circolo la rappresentanza nell'Assemblea attraverso liste di collegio, coincidenti con uno o più Circoli, cui siano alternate candidate e candidati

11. Il mandato del/della Segretario/a dell'Unione comunale ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile salvo deroghe una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, distribuiti anche nell'arco di tre mandati. Le deroghe sono disciplinate con apposito regolamento regionale.

12. L'assemblea comunale deve essere composta, per la componente elettiva, per metà da donne e per metà da uomini.

l/Le componenti dell'assemblea territoriale non sono componenti per funzione dell'assemblea comunale e pertanto, la candidatura all'assemblea territoriale non è incompatibile con la candidatura all'assemblea comunale.

Il riequilibrio di genere, se necessario, si effettua nella componente elettiva prima dell'insediamento dell'assemblea per assicurare che sin dai primi adempimenti la sua composizione risulti paritaria. In ogni caso non si possono far decadere i/le componenti eletti/e per raggiungere il riequilibrio e lo stesso deve essere fatto utilizzando i/le candidati/e non eletti/e fino all'esaurimento delle liste.

13. L'esecutivo dell'Unione comunale viene nominato dal/dalla Segretario/a, tenendo conto del pluralismo interno e di un'adeguata rappresentanza del territorio. La sua composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere. L'esecutivo coadiuva il/la Segretario/a nella gestione operativa e politica del partito. L'esecutivo non ha poteri deliberativi, né istruttori nei confronti degli altri organi del partito.

14. Su proposta del/della Segretario/a l'Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il/la Tesoriere/a dell'Unione comunale a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito.

15. Il/La Tesoriere/a ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell'Unione comunale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità. Il/La Tesoriere/a svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il/La Tesoriere/a dura in carica quattro anni e può essere rieletto/a soltanto per un mandato.

16. Qualora l'Unione comunale coincida con un solo Circolo, gli organismi dirigenti e le funzioni sono disciplinate dal presente articolo.

17. Se il/la Segretario/a cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un/una nuovo/a Segretario/a per la parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa.

18. Se il/la Segretario/a si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea o dalla direzione, l'assemblea può eleggere un/una nuovo/a Segretario/a per la parte restante del mandato, con la maggioranza dei/delle componenti. A questo fine il/la Presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il/la Segretario/a e per l'assemblea.

19. La mozione di sfiducia verso il/la Segretario/a dell'Unione comunale è approvata dalla maggioranza dei/delle componenti eletti/e. In caso di voto di sfiducia al/alla Segretario/a Unione comunale si procede a nuove elezioni per il/la Segretario/a e per l'Assemblea, a norma dell'articolo 21 comma 9 dello Statuto Nazionale.

Articolo 6. (La Federazione territoriale)

1. La Federazione territoriale rappresenta l'unitarietà della politica del partito nel territorio di competenza provinciale o sub-provinciale ed in rapporto con il livello regionale concorre all'elaborazione dell'indirizzo politico del partito, nelle forme e nei limiti previsti dagli statuti regionale e Nazionale.

2. La Federazione territoriale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature di propria competenza territoriale, fermo rimanendo il vincolo statutario delle primarie, e per la definizione delle alleanze, fermo rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell'indirizzo politico programmatico scelto con il voto degli iscritti, delle iscritte e degli elettori, delle elettrici.

3. La Federazione territoriale è costituita dalle Unioni comunali che vi afferiscono con la ripartizione di cui all'art. 7. La Federazione territoriale si dota di un regolamento generale di organizzazione approvato

dall'assemblea territoriale a maggioranza degli/delle aventi diritto. Il regolamento viene esaminato per il parere di coerenza statutaria dal collegio dei garanti dell'Unione regionale entro 60 giorni.

4. Gli organi riconosciuti per la Federazione territoriale sono: l'assemblea, il/la Segretario/a, il/la Tesoriere/a, la direzione territoriale, l'esecutivo, la Commissione di garanzia.

5. Il regolamento generale di organizzazione può prevedere una diversa articolazione delle presenze per funzione nelle assemblee delle Unioni comunali, i suoi criteri di composizione e le modalità di elezione da parte dell'assemblea dell'Unione comunale. Il regolamento generale di organizzazione disciplina i/le componenti per funzione della direzione territoriale e fissa le modalità per la sua elezione da parte dell'Assemblea territoriale.

Nel regolamento può anche essere disciplinata la decadenza dalla nomina o elezione negli organismi a seguito di almeno tre assenze non giustificate consecutive alle riunioni degli organismi dirigenti.

Articolo 7. (Le Federazioni territoriali della Toscana)

1. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana è composta dalle seguenti Federazioni territoriali

- Arezzo, al quale afferiscono i comuni della provincia di Arezzo;
- Empolese-Valdelsa, al quale afferiscono i comuni del Circondario dell'Empolese-Valdelsa;
- Firenze Metropolitan, al quale afferiscono i comuni della Città Metropolitana di Firenze che non fanno parte del Circondario Empolese- Valdelsa;
- Grosseto al quale afferiscono i comuni della provincia di Grosseto;
- Livorno, al quale afferiscono i comuni della provincia di Livorno che non fanno parte della Federazione territoriale Val di Cornia-Elba;
- Lucca al quale afferiscono i comuni della provincia di Lucca che non fanno parte della Federazione territoriale della Versilia;
- Massa Carrara, al quale afferiscono i comuni della provincia di Massa Carrara;
- Pisa al quale afferiscono i comuni della provincia di Pisa;
- Pistoia al quale afferiscono i comuni della provincia di Pistoia;
- Prato al quale afferiscono i comuni della provincia di Prato;
- Siena al quale afferiscono i comuni della provincia di Siena;
- Val di Cornia-Elba al quale afferiscono i comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;
- Versilia al quale afferiscono i comuni di Viareggio, Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema.

Articolo 8. (l'Unione cittadina di Firenze)

1. Nella città di Firenze, in ragione della sua funzione di capoluogo di Regione e della sua estensione e struttura urbana, l'Unione comunale è articolata con gli organismi dirigenti delle Federazioni territoriali

2. Il/La Segretario/a dell'Unione comunale della città di Firenze è eletto/a ai sensi di quanto disposto, dai regolamenti regionali e dai regolamenti nazionali in occasione dei congressi Nazionale, regionale e locali.

3. Il/La Segretario/a dell'Unione comunale della città di Firenze è membro della conferenza dei/delle Segretari/e territoriali.

Articolo 9. (Il Segretario della Federazione territoriale)

1. Il/La Segretario/a territoriale rappresenta il partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.

2. Il mandato del/della Segretario/a territoriale ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, distribuiti anche nell'arco di tre mandati.

3. Il/La Segretario/a della Federazione territoriale è eletto/a direttamente dagli iscritti e dalle iscritte unitamente all'assemblea territoriale, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto Nazionale, dai regolamenti regionali e dai regolamenti nazionali in occasione dei congressi Nazionale, regionale e locali.

4. Se il/la Segretario/a cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un/una nuovo/a Segretario/a per la parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa.

5. Se il/la Segretario/a si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea o dalla direzione, l'assemblea può eleggere un/una nuovo/a Segretario/a per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli/delle aventi diritto. A questo fine il/la Presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il/la Segretario/a e per l'assemblea.

6. La mozione di sfiducia verso il/la Segretario/a territoriale è approvata dalla maggioranza dei/delle componenti eletti/e.

In caso di voto di sfiducia al/alla Segretario/a territoriale si procede a nuove elezioni per il/la Segretario/a e per l'Assemblea, a norma dell'articolo 21 comma 9 dello Statuto Nazionale.

Articolo 10. (Scelta dell'indirizzo politico territoriale)

1. Durante la fase congressuale gli iscritti e le iscritte sono chiamati a discutere ed arricchire le piattaforme politico programmatiche presentate dai/dalle candidati/e a Segretario/a territoriale.

Articolo 11. (L'Assemblea territoriale)

1. L'assemblea territoriale è composta dai/dalle componenti elettivi/e e dai/dalle componenti per funzione, di cui al successivo comma 2. Il numero dei/delle componenti elettivi/e, che non può essere inferiore al settanta per cento dell'intero organismo, è fissato dalla direzione territoriale.

2. Fanno parte per funzione dell'assemblea territoriale, il/la Segretario/a, il/la Tesoriere/a, i/le Segretari/e delle Unioni comunali, il/la Segretario/a dell'organizzazione giovanile, la portavoce delle donne, i/le componenti delle assemblee regionale e Nazionale, nonché il/la Sindaco/a, quando iscritto/a al PD e il/la capogruppo consiliare del comune capoluogo o sede della Federazione territoriale, il/la Presidente di provincia quando iscritto/a al PD e il/la capogruppo provinciale, i/le consiglieri/e regionali, i/le componenti della giunta regionale e i/le parlamentari aderenti al gruppo del PD.

3. Il regolamento generale di organizzazione della Federazione territoriale di cui al l'art. 6 comma 5 del presente Statuto, può prevedere che nell'assemblea territoriale siano presenti altri/e componenti per funzione in aggiunta a quelli/e descritti/e al comma 2 del presente articolo, nel rispetto dell'equilibrio tra componente elettiva e componente per funzione di cui al comma 1.

Nel regolamento può essere disciplinata la decadenza dalla nomina o elezione negli organismi a seguito di almeno tre assenze non giustificate consecutive alle riunioni degli organismi dirigenti.

4. La componente elettiva dell'assemblea è eletta dagli iscritti e dalle iscritte, a scrutinio segreto unitamente all'elezione del/della Segretario/a territoriale. Il Regolamento elettorale, delle Unioni comunali e delle Federazioni territoriali disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai/alle candidati/e a Segretario/a territoriale.

5. L'assemblea territoriale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo politico dell'ambito territoriale; essa esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee.

6. L'assemblea territoriale approva il proprio regolamento, redatto sulla base di un regolamento tipo approvato dalla direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi e delle sue componenti. I contenuti del regolamento devono in ogni caso tutelare la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre a garantire la regolarità dello scrutinio. Il regolamento dell'assemblea territoriale disciplina il corretto comportamento degli/delle eletti/e e le incompatibilità con l'appartenenza ad altre assemblee territoriali.

7. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il/la proprio/a Presidente, nel caso in cui nessun/a candidato/a abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei/delle suoi/sue componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i/le due candidati/e più votati/e.

8. Il/La Presidente dell'assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato dell'assemblea stessa, e nomina un ufficio di presidenza, composto da massimo cinque membri, sulla base dei risultati dell'elezione dell'assemblea. Il/La Presidente dell'assemblea ha il compito di convocare l'assemblea e definirne l'ordine del giorno d'intesa con il/la Segretario/a.

9. L'assemblea è convocata ordinariamente dal/dalla suo/a Presidente almeno una volta ogni sei mesi e in via straordinaria deve essere convocata dal/dalla suo/a Presidente se lo richiedono almeno un quinto dei/delle suoi/sue componenti.

10. Una mozione di sfiducia avversa al/alla Segretario/a territoriale può essere presentata da almeno un terzo dei/delle componenti dell'assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto il/la Segretario/a viene sfiduciato/a e per l'elezione del/della nuovo/a Segretario/a si procede come previsto dal precedente articolo 9.

Articolo 12. (La Direzione territoriale)

1. La direzione territoriale viene eletta dall'assemblea nella riunione di insediamento. La quota elettiva della direzione territoriale è determinata in numero non superiore al 25 per cento dei/delle componenti dell'assemblea. Essa è organo di esecuzione degli indirizzi dell'assemblea. La quota elettiva non può essere comunque inferiore al 60 per cento dell'intero organismo e concorre a realizzare la composizione dello stesso che deve essere paritaria tra donne e uomini.

2. I/le componenti per funzione della direzione territoriale sono: il/la segretario, il/la Tesoriere/a, il/la Presidente dell'assemblea, il/la segretario/a dell'organizzazione giovanile, la portavoce territoriale delle donne democratiche, il/la Sindaco/a, quando iscritto/a al Pd, ed il/la capogruppo del Pd del comune capoluogo, il/la Presidente della provincia quando iscritto/a al PD, il/la capogruppo del Pd in consiglio provinciale, i/le parlamentari, i/le componenti della Giunta regionale e i/le consiglieri/e regionali iscritti/e al Pd.

3. Il/La Segretario/a territoriale può proporre alla direzione un numero di integrazioni non superiore al dieci per cento della quota elettiva. Le integrazioni, che vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli/delle aventi diritto, si riferiscono ai/alle componenti la direzione che, al cessare della funzione, vengano confermati/e in quota elettiva, nonché ai nuovi incarichi di lavoro che vengano attribuiti dal/dalla Segretario/a.

Articolo 13. (L'Esecutivo territoriale)

1. L'esecutivo territoriale viene nominato dal/dalla Segretario/a, tenuto conto di un'adeguata rappresentanza del territorio. La sua composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere. L'esecutivo coadiuva il/la Segretario/a nella gestione operativa e politica del partito. L'esecutivo non ha poteri deliberativi, né istruttori nei confronti degli altri organi del partito.

2. All'esecutivo territoriale partecipano di diritto il/la Tesoriere/a, il/la Segretario/a territoriale dei Giovani Democratici e la portavoce territoriale della Conferenza delle Donne Democratiche.

Articolo 14. (Il/La Tesoriere/a e il consiglio di tesoreria della Federazione territoriale)

1. Su proposta del/della Segretario/a l'Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il/la Tesoriere/a della Federazione territoriale, a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa la gestione del personale.

2. Il/la Tesoriere/a ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva della Federazione territoriale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità.

3. Il/La Tesoriere/a svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. Il/La Tesoriere/a dura in carica quattro anni e può essere rieletto/a soltanto per un mandato. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il/la Segretario/a nomina un/una nuovo/a Tesoriere/a che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea territoriale.

4. Il/La Tesoriere/a della Federazione territoriale è coadiuvato nel suo lavoro da un Consiglio di Tesoreria. Il Consiglio di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dai regolamenti finanziari, Nazionale e regionale.

5. Il Consiglio è composto dai/dalle componenti eletti/e dalla Direzione territoriale su proposta del/della Tesoriere/a, sentito il/la Segretario/a territoriale, in rappresentanza delle Unioni comunali. Oltre al/alla Tesoriere/a, fa parte per funzione del consiglio di tesoreria il/la responsabile territoriale dell'organizzazione.

6. Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge il/la Presidente del Consiglio di Tesoreria, che ha il compito di curarne la convocazione, stabilendone l'ordine del giorno di concerto con il/la Tesoriere/a o il/la

Segretario/a, e ne redige i verbali; si riunisce almeno due volte all'anno, ed ha il compito di esprimere pareri su tutte le politiche finanziarie e patrimoniali del partito.

Articolo 15. (La Commissione di garanzia territoriale)

1. La Commissione di garanzia è eletta tra i/le componenti dell'assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero di componenti dispari e non superiore a 7. La Commissione di garanzia elegge al suo interno un/a Presidente.

2. Per le attribuzioni della Commissione di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei/delle suoi/sue componenti, nonché per le incompatibilità degli/delle stessi/e fa riferimento all'articolo 45 dello Statuto Nazionale.

Articolo 16. (L'Unione regionale)

1. L'Unione regionale del Partito Democratico della Toscana è una struttura federale costituita dalle 13 Federazioni territoriali di cui all'art. 7.

2. L'Unione regionale del Partito Democratico della Toscana, dispone dell'uso del simbolo per le elezioni regionali, provinciali e comunali. Il/La Segretario/a regionale con apposito atto delega il/La Segretario/a territoriale per l'uso del simbolo nelle elezioni provinciali e comunali di rispettiva competenza.

3. L'Unione regionale del Partito Democratico della Toscana è organizzata sulla base di Circoli, Unioni comunali e Federazioni territoriali.

4. L'Unione regionale rappresenta l'unitarietà della politica del partito nella regione Toscana e nel rapporto con i livelli nazionali, elabora l'indirizzo politico e programmatico del partito.

5. I Circoli, le Unioni comunali e le Federazioni territoriali, hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla competenza degli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello metropolitano, provinciale e comunale.

6. Sono organi del partito a livello regionale: l'assemblea, il/La Segretario/a, il/La Tesoriere/a, la direzione regionale, il Vicesegretario e la Vicesegretaria, la conferenza dei/delle Segretari/e territoriali, l'esecutivo, la Commissione di garanzia.

Articolo 17. (Il/La Segretario/a regionale)

1. Il/La Segretario/a regionale rappresenta il Partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. Il mandato del/della Segretario/a regionale dura quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, distribuiti in caso nell'arco di tre mandati. Il mandato di componente dell'assemblea regionale dura quattro anni.

2. L'elezione dell'assemblea e del/della Segretario/a regionale avviene, secondo le indicazioni previste nell'articolo 21 dello Statuto Nazionale.

3. Se il/La Segretario/a cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un/una nuovo/a Segretario/a per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa.

4. Se il/La Segretario/a si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea o dalla direzione, l'assemblea può eleggere un/una nuovo/a Segretario/a per la parte restante del mandato, con la maggioranza degli/delle aventi diritto. A questo fine il/La Presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il/La Segretario/a e per l'assemblea.

5. Una mozione di sfiducia avversa al/alla Segretario/a regionale può essere presentata da almeno un terzo dei/delle componenti dell'assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto il/La Segretario/a viene sfiduciato/a e per l'elezione del/della nuovo/a Segretario/a si procede secondo le modalità descritte nel presente articolo.

6. Se il/La Segretario viene sfiduciato/a si procede a nuova elezione del/della Segretario/a e dell'Assemblea a norma dell'articolo 21 comma 9 dello Statuto Nazionale.

Articolo 18. (Il vicesegretario e la vicesegretaria regionale)

1. Il/la Segretario/a regionale, può nominare un Vicesegretario ed una Vicesegretaria dando atto della sua scelta all'assemblea regionale.

2. Il Vicesegretario e la Vicesegretaria svolgono funzioni delegate dal/dalla Segretario/a.

Articolo 19. (L'assemblea regionale)

1. L'assemblea regionale è composta da cinquecento persone elette contestualmente all'elezione del/della Segretario/a regionale con le modalità descritte nell' art 17.

2. L'assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti/e hanno competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti regionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Federazioni territoriali.

3. L'assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento è approvato dall'assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel regolamento può essere disciplinata la decadenza dalla nomina o elezione negli organismi a seguito di almeno tre assenze non giustificate consecutive alle riunioni degli organismi dirigenti. Le modalità di surroga dei/delle componenti dell'assemblea decaduti/e o dimessi/e, viene demandata al Regolamento di cui all'art. 21 comma 10 dello Statuto Nazionale.

4. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il/la proprio/a Presidente. Nel caso in cui nessun/a candidato/a abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei/delle suoi/e componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i/le due candidati/e più votati/e.

5. Il/La Presidente dell'assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato, e nomina un ufficio di presidenza sulla base dei risultati dell'elezione dell'assemblea.

6. L'assemblea è convocata ordinariamente dal/dalla suo/a Presidente almeno una volta ogni sei mesi e in via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedono almeno un quinto dei/delle suoi/e componenti.

7. L'Assemblea regionale approva i Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali, a norma dell'art.21 comma 10 dello Statuto Nazionale.

Articolo 20. (La direzione regionale)

1. La direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell'assemblea regionale. È presieduta dal/dalla Segretario/a regionale. Essa ai sensi del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle suoi/e componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e all'esecutivo.

2. La direzione regionale è composta dai membri elettivi e dai membri per funzione.

Fanno parte per funzione della direzione regionale:

- Il/la Segretario/a regionale;
- Il vicesegretario e la vicesegretaria regionale;
- I/Le componenti dell'esecutivo regionale;
- I/Le Consiglieri/e regionali iscritti/e al PD;
- Sei parlamentari, tre donne e tre uomini, designati/e dal forum dei/delle deputati/e e dei/delle senatori/trici toscani/e;
- Il/La Presidente dell'assemblea regionale;
- Il/La Tesoriere/a regionale;
- La portavoce delle donne democratiche toscane;
- Il/La Segretario/a dell'organizzazione giovanile regionale;
- I/Le Segretari/e territoriali e il/la Segretario/a cittadino/a del capoluogo di Regione;
- Il/La Presidente della Regione quando iscritto/a al PD;
- I/Le componenti della Giunta regionale quando iscritti/e al PD;
- I/Le Sindaci/che dei comuni capoluogo o sede di Federazione territoriale, quando iscritti/e al PD;
- La Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale, quando iscritta al PD;

3. La quota elettiva della direzione regionale, che non può essere inferiore al sessanta per cento dell'organismo, è eletta dall'assemblea regionale su proposta del/della Segretario/a regionale eletto/a, nel rispetto del pluralismo politico, congressuale e della rappresentanza di genere. Nel regolamento può essere disciplinata la decadenza dalla nomina o elezione negli organismi a seguito di almeno tre assenze non giustificate consecutive alle riunioni degli organismi dirigenti. Le modalità di surroga dei/delle componenti dell'assemblea decaduti/e o dimessi/e, viene demandata al Regolamento di cui all'art. 21 comma 10 dello Statuto Nazionale.

4. L'assemblea regionale nella riunione di insediamento approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei/delle suoi/sue componenti, una risoluzione che fissa il numero dei/delle componenti elettivi/e della direzione regionale.

5. Il/La Segretario/a regionale può proporre alla direzione un numero di integrazioni non superiore al dieci per cento della quota elettiva. Le integrazioni, che vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli/delle aventi diritto, si riferiscono ai/alle componenti la direzione che, al cessare della funzione, vengano confermati/e in quota elettiva, nonché ai nuovi incarichi di lavoro che vengano attribuiti dal/dalla Segretario/a.

Articolo 21. (La conferenza dei/delle Segretari/e territoriali)

1. La conferenza dei/delle Segretari/e territoriali è un organo di rappresentanza federale del partito, di federazione dell'iniziativa politica e delle scelte organizzative. È presieduta e convocata dal/dalla Segretario/a regionale, che ne decide l'ordine del giorno.

2. La conferenza dei/delle Segretari/e territoriali può essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta i due terzi dei/delle Segretari/e territoriali, motivandone la richiesta attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno. Compongono la conferenza dei segretari territoriali i 13 Segretari/e delle Federazioni territoriali e il/la Segretario/a dell'Unione cittadina di Firenze

Articolo 22. (Esecutivo regionale)

1. L'esecutivo regionale è l'organo collegiale che collabora con il/la Segretario/a, composto rispettando i criteri della pari rappresentanza di genere. L'esecutivo non ha poteri deliberativi, né istruttori nei confronti degli altri organi del partito.

2. Fanno parte per funzione dell'esecutivo regionale il Vicesegretario e la Vicesegretaria, partecipano di diritto il/la Tesoriere/a regionale, il/la Segretario/a regionale dei Giovani democratici e la portavoce della Conferenza regionale delle Donne Democratiche.

3. L'esecutivo è composto da non più di quindici componenti, nominati/e dal/dalla Segretario/a, che dà comunicazione della nomina in una riunione della direzione regionale convocata con specifico ordine del giorno. Il/la Segretario/a può revocare la nomina dei/delle componenti l'esecutivo. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della direzione regionale.

4. L'esecutivo è convocato dal/dalla Segretario/a regionale, che è tenuto a dare pubblicità delle decisioni assunte.

5. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive devono essere comunicate alla direzione regionale.

Articolo 23. (Il/La Tesoriere/a regionale e il consiglio di tesoreria)

1. Su proposta del/dalle Segretario/a l'Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il/la tesoriere/a regionale a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa la gestione del personale.

2. Il/La Tesoriere/a ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell'Unione regionale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi poteri e le sue responsabilità. Il/La Tesoriere/a svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

3. Il/La Tesoriere/a dura in carica quattro anni e può essere rieletto/a soltanto per un mandato. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il/la Segretario/a nomina un/a nuovo/a Tesoriere/a che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea regionale

4. Il/La Tesoriere/a dell'Unione regionale è coadiuvato/a nel suo lavoro da un Consiglio di Tesoreria. Il Consiglio di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dai regolamenti finanziari, Nazionale e regionale.

5. Il Consiglio è composto per funzioni da metà dei/delle suoi/sue componenti e per l'altra metà eletto dalla Direzione Regionale su proposta del/della Tesoriere/a, sentito il/la Segretario/a Regionale, in rappresentanza dell'assemblea Regionale e delle Federazioni territoriali. Oltre al/alla Tesoriere/a, fanno parte per funzione del Consiglio i/le Tesorieri/e delle Federazioni territoriali e il responsabile Regionale dell'organizzazione.

6. Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge il/la Presidente del Consiglio di Tesoreria, che ha il compito di curarne la convocazione, stabilendone l'ordine del giorno di concerto con il/la Tesoriere/a o il/la Segretario/a, e ne redige i verbali; si riunisce almeno due volte all'anno, ed ha il compito di esprimere pareri su tutte le politiche finanziarie del partito. Il Consiglio di Tesoreria collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consultivo e ne verifica l'attuazione nel rispetto del regolamento finanziario Nazionale e di quello regionale. Il Consiglio può intraprendere iniziative per il finanziamento al partito e per coordinare i comportamenti dei vari consigli di tesoreria territoriali.

Articolo 24. (Commissione di garanzia regionale)

1. La Commissione di garanzia è eletta dall'assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composta da un numero di componenti dispari e non superiore a 7. La Commissione di garanzia elegge al suo interno un/una Presidente.

2. Per le attribuzioni della Commissione di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei/delle suoi/sue componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 45 e 47 dello Statuto Nazionale.

Articolo 25. (Poteri sostitutivi)

1. I Poteri sostitutivi sono disciplinati dall'art. 23 dello Statuto Nazionale.

CAPO IV **L'iscrizione**

Articolo 26. (Modalità e caratteri dell'iscrizione al partito)

1. L'iscrizione è un atto esclusivamente individuale che si realizza nel Circolo di ambiente o nel Circolo territoriale di residenza, presso il quale ogni iscritto e ogni iscritta esercita il diritto di elettorato attivo e passivo. Per la disciplina sulle modalità di iscrizione si rimanda al Regolamento Nazionale del Tesseramento.

2. Per essere eletti/e a Segretario/a di Circolo è necessario essere iscritti/e in quello stesso Circolo. L'espressione dell'elettorato attivo per l'elezione degli organismi diversi da quelli del Circolo, si esprime in un solo Circolo di ambiente o territoriale. Il diritto di opzione viene disciplinato dai regolamenti elettorali e congressuali

3. Ogni iscritto/a ha diritto ad avanzare richiesta, per motivate esigenze di lavoro, di studio o di libera scelta individuale, di trasferimento dal Circolo di residenza ad un altro Circolo ove, esclusivamente, l'iscritto e l'iscritta acquista elettorato attivo e passivo. Tale richiesta – presentata al coordinamento del Circolo di ingresso – è esaminata dalla Commissione di garanzia della Federazione territoriale competente o in caso da quella interessata dalla richiesta di trasferimento, entro trenta giorni.

4. L'iscritto e l'iscritta può ricorrere avverso alla eventuale decisione di diniego di trasferimento, che deve essere motivata con ragioni di carattere generale, presentando un'istanza al/alla Segretario/a territoriale che la esamina e la evade entro trenta giorni dalla presentazione.

5. In ciascun Circolo si possono accogliere, ogni anno, trasferimenti di iscritti e iscritte da altri Circoli, fino ad un limite massimo del 10 per cento del totale degli iscritti e delle iscritte di quel Circolo.

6. L'iscrizione al partito, oltre al doveroso rispetto delle leggi, impegna a comportamenti ispirati ai principi etici contenuti nel Codice Etico del Partito Democratico.

7. Le incompatibilità sull'iscrizione al partito sono disciplinate dall'art. 4 comma 9 e comma 10 dello Statuto Nazionale.

8. Il regolamento delle sanzioni di cui al successivo articolo 46, disciplina le modalità con le quali gli organi di garanzia, competenti per Statuto, dichiarano la presa d'atto della incompatibilità e con le quali l'iscritto/a interessato/a può ricorrere avverso tale decisione.

CAPO V
L'Organizzazione giovanile

Articolo 27. (Carta di cittadinanza dell'Organizzazione giovanile)

1. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei/delle giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale della Toscana.

2. L'organizzazione dei Giovani Democratici è disciplinata dell'art.36 dello statuto Nazionale.

3. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana collabora con l'organizzazione giovanile corrispondente, anche mediante specifiche intese volte a sostenerne l'organizzazione, per estenderne l'attività a tutto il territorio della Regione, contribuendo alla costruzione di Circoli territoriali della giovanile in ogni realtà.

4. L'organizzazione giovanile può, a livello regionale e provinciale, sperimentare forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli d'intesa con gruppi, movimenti e associazioni tramite un proprio regolamento.

CAPO VI
Scelta dei/delle candidati per le cariche istituzionali

Articolo 28. (Elezioni primarie del Partito Democratico)

1. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana assume le primarie come elemento costitutivo della propria rappresentanza e della propria proposta politica, affinché le stesse traggano legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadini- elettori e le cittadine elettrici.

2. Lo svolgimento delle elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali è disciplinato dall'articolo 24 dello Statuto Nazionale.

Articolo 29. (Candidature per le assemblee rappresentative)

1. La scelta delle candidature per le assemblee rappresentative è disciplinata dall'articolo 25 dello Statuto Nazionale.

CAPO VII
Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 30. (Codice etico)

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori/trici o come iscritti/e, non possono essere candidati/e a cariche interne del Partito o essere candidati/e dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico Nazionale.

Articolo 31. (Incandidabilità e incompatibilità)

1. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana promuove il ricambio dei gruppi dirigenti e la partecipazione più ampia possibile di soggetti diversi negli organi esecutivi del partito. Pertanto, salvo casi motivati e per periodi di tempo transitori, nessun/a iscritto/a o elettore/trice può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico.

2. Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana promuove il ricambio della sua rappresentanza nelle istituzioni e la partecipazione più ampia possibile di soggetti diversi nelle assemblee elettive nazionali, regionali e locali.

3. Le incandidabilità e le incompatibilità delle cariche istituzionali e di partito sono disciplinate dall'art. 28 dello Statuto Nazionale.

Il Partito Democratico Unione regionale della Toscana, ai sensi dell'Art. 28, comma 9 dello Statuto Nazionale, fissa nel limite di due mandati la candidabilità al ruolo di consigliere/a regionale, e comunque per la durata di un massimo di dieci anni quando distribuiti su non più di tre mandati.

4. La candidabilità alla carica di parlamentare Nazionale o europeo ha il limite dei tre mandati consecutivi, secondo quanto previsto dall'Art. 28, comma 3, dello Statuto Nazionale.

5. Le deroghe, al tetto dei mandati di cui ai precedenti commi 3 e 4, al fine della candidabilità alle elezioni primarie sono approvate dalla direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza degli/delle aventi diritto. Le deroghe devono essere motivate da comprovate esigenze funzionali e di direzione politica del partito, in particolare per i ruoli monocratici, delle sue rappresentanze elettive e di governo.

6. Il computo dei mandati ai fini della candidabilità al ruolo di componente delle assemblee legislative regionali, nazionali, europee matura sul piano soggettivo nei confronti di ciascun iscritto/a al Partito Democratico ed ha effetto indipendentemente dalla data di adesione al partito.

Articolo 32. (Doveri degli/delle eletti/e)

1. I gruppi consiliari del Partito Democratico della Toscana si costituiscono, con le modalità previste dagli statuti e/o regolamenti dell'istituzione di riferimento, entro la prima seduta della rispettiva assemblea elettiva.

2. L'adesione al gruppo del Partito Democratico si realizza con l'atto di elezione nella lista del Partito Democratico. L'atto di candidatura comporta l'assunzione dei diritti e dei doveri contemplati nello Statuto Nazionale e nel presente Statuto, nel Codice Etico e la condivisione del Manifesto dei Valori.

3. Gli/Le eletti/e nei cui compiti discrezionali ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di componenti di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti/e, si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi/Esse devono inoltre assicurare che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.

4. L'adesione al gruppo consiliare di un/a consigliere/a che ne faccia richiesta e che non sia stato eletto/a nelle liste del Partito Democratico si realizza attraverso la sottoscrizione dello Statuto Nazionale, del presente Statuto, del Codice Etico e del Manifesto dei Valori. Un/a consigliere/a del gruppo del Partito Democratico può avanzare opposizione alla richiesta di adesione di un/a consigliere/a proveniente da un altro gruppo o da un'altra lista. Essa è accolta, qualora venga messa in votazione e raccolga il voto favorevole dei due terzi degli/delle aderenti al gruppo.

5. I gruppi consiliari del Partito Democratico si dotano di un regolamento di organizzazione, che deve essere reso pubblico ai sensi dell'art. 29 comma 4 dello Statuto Nazionale. Al gruppo consiliare possono aderire gli/le assessori/e nominati/e ed iscritti/e al Pd, senza diritto di voto.

6. L'elezione del/della Presidente del gruppo e della presidenza del gruppo avviene con le modalità previste dal proprio regolamento.

7. Gli/Le eletti/e si impegnano a collaborare lealmente con gli/le altri/e esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

8. Gli/Le eletti/e hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento finanziario regionale, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.

9. Gli/Le eletti/e hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli/alle elettori/trici e agli/alle iscritti/e della loro attività, sia dentro gli organi del partito che in incontri pubblici.

10. Il forum dei/delle deputati/e e dei/delle senatori/trici toscani/e viene convocato e presieduto dal/dalla Segretario/a regionale al fine di discutere le iniziative legislative e le politiche di governo che rivestano un particolare interesse per la Toscana. Il forum dei/delle deputati/e e dei/delle senatori/trici toscani/e designa su proposta del/della Segretario/a regionale sei parlamentari, tre donne e tre uomini, che fanno parte per funzione della direzione regionale.

CAPO VIII
Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma
e la formazione politica

Articolo 33. (Forum tematici)

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli/delle elettori/trici e degli/delle iscritti/e al partito ed il coinvolgimento dei/delle cittadini/e nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.

2. I Forum tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio.

3. I Forum per il loro carattere aperto e teso alla ricerca della massima partecipazione, possono collaborare con altri soggetti di natura associativa e rappresentativa, qualora siano competenti nella materia di cui il forum si occupa.

4. La partecipazione ai forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I/Le partecipanti qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori e delle elettrici del Partito.

5. L'attivazione di Forum tematici spetta al/alla Segretario/a o ai/alle responsabili delle aree e dei settori tematici delegati/e dal/dalla Segretario/a, del Partito ad ogni livello territoriale, che ne garantiscono il funzionamento e le attività, avendo cura di utilizzare i mezzi di comunicazione più adeguati per rendere pubblici i lavori dei forum, tanto per favorirne la partecipazione che la divulgazione delle elaborazioni.

6. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno venti cittadini/e iscritti/e nell'Albo degli elettori e delle elettrici o almeno dieci iscritti/e al Partito Democratico. La proposta viene sottoposta alla direzione, all'assemblea o al coordinamento del livello corrispondente, che l'approva con la maggioranza degli/delle aventi diritto.

7. L'attivazione dei forum può avvenire anche in corrispondenza dei Coordinamenti di area, coordinando forum già esistenti a livello comunale ovvero attivandone altri su temi specifici di interesse sovracomunale.

8. I/Le responsabili tematici dei forum hanno il dovere di relazionare i contenuti della discussione agli organi assembleari del partito, ai Giovani Democratici e alla Conferenza delle Donne Democratiche. Le modalità di relazione vengono stabilite, periodicamente, dall'esecutivo del livello territoriale corrispondente

9. La scelta dei temi spetta all'organo collegiale del livello corrispondente al quale si formano i forum, su proposta del/della Segretario/a, che tiene conto delle priorità programmatiche locali e delle proposte che possono arrivare dai Circoli territoriali, di ambiente e on-line. Qualora vengano istituite commissioni su argomenti omogenei a quelli dei forum, è compito del/della Segretario/a e dell'esecutivo del livello territoriale corrispondente, promuovere e garantire il raccordo tra i due strumenti, nel rispetto delle loro diverse competenze.

10. I Forum tematici sono attivati a livello comunale, territoriale e regionale, con le modalità descritte al comma 5 e coordinano le loro attività quando si trovino ad affrontare tematiche affini.

11. Il materiale audio-video e i documenti prodotti dai forum è pubblico ed accessibile a tutti in forma gratuita e non è soggetto a normative sui diritti di autore.

12. Ogni forum si dota di un proprio Albo di partecipanti iscritti/e. La qualifica di partecipante si acquisisce dopo la seconda presenza e decade dopo sei mesi di mancata partecipazione.

13. I forum definiscono progressivamente gli obiettivi da raggiungere nella discussione e individuano un tempo massimo di attività entro il quale producono dei materiali consultabili.

14. Ogni forum elegge un coordinatore ed una coordinatrice fra i/le suoi/sue partecipanti iscritti/e, che hanno il compito di stimolare la discussione e farsi portavoce dei contenuti emersi. Ciascun coordinatore e coordinatrice entra in relazione con l'organismo esecutivo di riferimento al livello territoriale, al quale il forum si riferisce, ed è inoltre invitato nel mentre assolve tale funzione, all'Assemblea del livello territoriale corrispondente.

15. I forum tematici possono assumere il carattere dell'incontro assembleare o discutere via web, promuovendo tuttavia almeno un incontro pubblico ogni sei mesi.

16. Sono invitati/e a partecipare ai forum gli/le eletti/e e gli/le amministratori/trici locali del livello territoriale corrispondente, che possono portare il loro contributo alla discussione.

17. I materiali prodotti dai forum concorrono all'elaborazione politico programmatica del partito e a costituire strumenti di approfondimento e di riflessione per gli/le eletti/e e gli/le amministratori/trici locali del livello territoriale corrispondente al forum. I forum sono impegnati ad organizzare incontri pubblici con gli/le eletti/e e gli/le amministratori/trici del partito, in corrispondenza dell'avvio, della metà e della conclusione del loro mandato elettorale.

Articolo 34. (Conferenza permanente delle Donne Democratiche Toscane)

1. L'Unione regionale del Partito Democratico della Toscana riconosce il contributo positivo di elaborazione e rappresentanza che può scaturire e crescere nei luoghi di confronto delle donne.

2. La Conferenza delle Donne Democratiche è disciplinata dall'art. 31 dello Statuto Nazionale e le sue finalità, le regole di partecipazione e l'organizzazione dal regolamento Nazionale.

Il regolamento della Conferenza delle Donne Democratiche della Toscana disciplina l'organizzazione della Conferenza regionale e la partecipazione alle sue attività delle aderenti, iscritte ed elettrici del Partito Democratico.

Articolo 35. (I coordinamenti di area)

1. Le aree sovracomunali, che hanno in comune problematiche sociali ed economiche complementari ed omogenee, possono avvalersi dei coordinamenti di area con compiti di elaborazione e di proposta. I coordinamenti sono promossi dalle Unioni comunali interessate, d'intesa con la Federazione territoriale

2. In occasione delle elezioni regionali, ed in particolare di quelle comunali e provinciali, i coordinamenti di area possono elaborare una premessa programmatica condivisa da tutti i comuni interessati e proposta agli/alle elettori/trici come proposta unitaria di quell'area territoriale. Tali documenti, oltre che dall'assemblea del coordinamento di area, devono essere approvati da ciascuna assemblea dell'Unione comunale.

3. I coordinamenti di area possono avvalersi delle seguenti figure e strutture: il/la portavoce, l'esecutivo, l'assemblea. L'esecutivo è composto dai/dalle Segretari/e delle Unioni comunali, tra i quali l'assemblea elegge il/la portavoce. L'assemblea è un organo di secondo grado eletto in quota parte, in proporzione agli/alle iscritti/e, dalle Assemblee delle Unioni comunali. Nell'Assemblea deve essere garantita la parità di genere e la rappresentanza del pluralismo interno. L'esecutivo è composto dai/dalle Segretari/e delle Unioni comunali e dal/dalla portavoce, che viene eletto/a dall'Assemblea tra uno dei/delle suoi/sue componenti.

4. La loro composizione ed organizzazione funzionale sono regolate dalle Unioni comunali nel Regolamento di organizzazione della Federazione territoriale.

5. Le aree vaste sovraterritoriali o sovraprovinciali, che hanno in comune problematiche sociali ed economiche, complementari ed omogenee, possono avvalersi dei coordinamenti di area con compiti di elaborazione e proposta. I coordinamenti sono promossi dalle Federazioni territoriali interessate, d'intesa con la direzione regionale.

Articolo 36. (Commissioni regionali)

1. L'Assemblea regionale, su proposta del/della Segretario/a regionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico programmatico. Qualora siano attivi forum tematici, la Commissione cercherà la loro collaborazione se attinente all'argomento.

Articolo 37. (Conferenza programmatica annuale)

1. Periodicamente il Partito Democratico Unione regionale della Toscana indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle suoi/e componenti.

2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del/della Segretario/a regionale, dalla direzione regionale, ovvero da almeno due terzi dei/delle componenti l'Assemblea regionale. Qualora siano attivi forum tematici, la Conferenza cercherà la loro collaborazione se attinente all'argomento.

3. Sui temi prescelti, il/la Segretario/a regionale, la direzione regionale o la componente dell'Assemblea regionale che ha proposto i temi per la Conferenza programmatica, presentano entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli/le iscritti/e e gli elettori/trici.

4. Successivamente si riuniscono le Assemblee territoriali per discutere dei temi oggetto della Conferenza, su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.

5. L'Assemblea regionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee territoriali.

Articolo 38. (Referendum ed altre forme di consultazione)

1. Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli/delle iscritti/e su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l'azione del partito, è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle componenti; può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni.

2. È indetto un referendum qualora ne facciamo richiesta il/la Segretario/a regionale, ovvero la Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto, ovvero il trenta per cento dei/delle componenti l'Assemblea regionale, ovvero il cinque per cento degli/delle iscritti/e al Partito Democratico Unione regionale della Toscana distribuiti in almeno tre diverse Federazioni territoriali, ovvero da almeno quattro assemblee territoriali

3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva o deliberativa del referendum stesso; l'apertura a tutti/e gli/le elettori/trici o soltanto agli/alle iscritti/e.

4. Il referendum è indetto dal/dalla Presidente dell'Assemblea regionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione di garanzia regionale, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento approvato dall'Assemblea regionale.

5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.

Articolo 39. (Formazione politica)

1. Il Partito Democratico della Toscana promuove attività culturali per la formazione politica degli/delle elettori/trici e degli/delle iscritti/e, nonché dei suoi gruppi dirigenti.

2. A questo scopo stabilisce rapporti di collaborazione con Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico può inoltre avvalersi di scuole indipendenti di cultura politica riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l'autonomia scientifica e didattica dei/delle docenti e dei/delle partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell'offerta formativa.

3. Il riconoscimento non può comportare oneri finanziari a carico del partito, che non instaura rapporti di collaborazione esclusiva e permanente, bensì entra in relazione con soggetti autonomi che prestano la loro professionalità in un rapporto economico definito di volta in volta.

Articolo 40. (Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)

1. L'Unione regionale del Partito Democratico della Toscana, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia. Tali intese, quando formalizzate, si realizzano per ambiti territoriali corrispettivi con deliberazioni delle rispettive assemblee di Partito e con associazioni, fondazioni ed istituzioni che rendano pubblici i propri statuti, organi sociali e bilanci e non comportano alcun vincolo reciproco.

2. L'Unione regionale del Partito Democratico della Toscana riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti di confronto della società nelle sue forme organizzate.

3. L'Unione regionale del Partito Democratico della Toscana nel rispetto dell'autonomia di questi momenti di incontro e di dibattito, presta attenzione alle iniziative da esse promosse, e si pone quale soggetto interlocutore delle medesime, che pur nella loro parzialità possono concorrere all'elaborazione dell'indirizzo politico-programmatico, la cui unitarietà e rappresentanza è prerogativa esclusiva degli organi di partito di natura assembleare e monocratica.

CAPO IX Principi della gestione finanziaria

Articolo 41. (Finanziamento)

1. Gli/Le iscritti/e al Partito Democratico Unione regionale della Toscana hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una "quota di iscrizione".

2. Il finanziamento del Partito Democratico Unione regionale della Toscana è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle risorse raccolte dalle quote di iscrizione e con le feste del partito, dalle erogazioni liberali degli/delle eletti/e con le modalità di cui al regolamento finanziario e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

3. Il regolamento finanziario regionale di cui all'art. 44 del presente Statuto disciplina la ripartizione delle risorse versate dagli/dalle iscritti/e, quale quota di adesione, tra i diversi livelli della struttura federale: Circoli, Unioni comunali, Federazioni territoriali ed Unione regionale.

4. Il/La Segretario/a regionale ed il/la Tesoriere/a regionale sono delegati/e, per conto del Partito Democratico Unione regionale della Toscana, a sottoscrivere le intese con i livelli nazionali del partito per la gestione delle risorse delle quote di adesione e delle risorse raccolte mediante il 2x1000 di legge.

Articolo 42. (Autonomia patrimoniale e gestionale)

1. Ciascun livello della struttura federale dell'Unione regionale del Partito Democratico della Toscana di cui al Capo III del presente Statuto quali i Circoli, le Unioni comunali, le Federazioni territoriali, l'Unione regionale ha una propria autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale. Ciascuna di queste strutture organizzative risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per atti compiuti dalle altre articolazioni

2. L'Unione regionale e le Federazioni territoriali si dotano, quando utile e necessario, di una pianta organica del personale dipendente e delle collaborazioni, che viene predisposta dal/dalla Tesoriere/a ed approvata dalla direzione del rispettivo livello organizzativo. Il regolamento finanziario disciplina le modalità di attivazione e di gestione dei contratti di lavoro che saranno posti in essere e gli organismi dirigenti preposti alla loro approvazione. In nessun altro livello del partito possono essere attivati rapporti di lavoro mentre vi possono essere distaccati/e dipendenti e collaboratori/trici in pianta organica di cui al presente comma.

Articolo 43. (Bilancio)

1. Il/La Tesoriere/a dell'Unione comunale, della Federazione territoriale, dell'Unione regionale provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico e corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea comunale, dalla direzione territoriale e dalla direzione regionale entro il 31 Maggio dell'anno successivo.

2. I bilanci di ciascuna struttura di cui ai commi precedenti vengono pubblicati sul rispettivo sito web entro un mese dalla loro approvazione.

Articolo 44. (Regolamento finanziario)

1. Il regolamento finanziario è approvato dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza degli/delle aventi diritto.

2. Le Federazioni territoriali si dotano di un proprio regolamento finanziario che viene approvato dalla direzione territoriale con il voto favorevole della maggioranza degli/delle aventi diritto. Il regolamento finanziario della Federazione territoriale fissa la quota minima di sottoscrizione da parte degli/delle eletti/e e dei/delle nominati/e rispetto alle indennità lorde percepite, come previsto dal Regolamento finanziario regionale.

3. Il regolamento finanziario disciplina le modalità con le quali la direzione regionale approva la pianta organica del personale dipendente dell'Unione regionale ed il contratto di lavoro che viene posto in essere, per l'adesione al contratto Nazionale in vigore per il Partito Democratico o per la sottoscrizione di un contratto di tipo aziendale interno.

4. Tutte le deliberazioni della direzione regionale che abbiano per oggetto materie amministrative e finanziarie vengono verbalizzate da un/a segretario/a nominato, su proposta del/della Segretario/a, all'inizio della riunione. Nella successiva riunione della direzione regionale ne viene data lettura prima di metterne ai voti l'approvazione.

5. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture territoriali, la quota di iscrizione straordinaria e il sostegno finanziario degli/delle eletti/e e dei/delle nominati/e iscritti/e al Partito Democratico.

Articolo 45. (Controllo contabile)

1. Nel corso dell'esercizio è affidata ad una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) la verifica di:

- regolare tenuta della contabilità sociale;
- corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano.

2. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

3. La società di revisione viene nominata dal/dalla Segretario/a regionale su proposta del/della Tesoriere/a.

CAPO X

Procedure ed organi di garanzia

Articolo 46. (Organi di garanzia e regolamento delle sanzioni)

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto, del Codice etico, nonché dei rapporti interni al Partito Democratico sono svolte dalle Commissioni di Garanzia delle Federazioni territoriali e dell'Unione regionale.

Articolo 47. (Tenuta degli albi e loro pubblicità)

1. L'Assemblea regionale, con il voto favorevole della maggioranza degli/delle aventi diritto, approva, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme regolamentari di cui all'art. 50 dello Statuto Nazionale, un Regolamento per la tenuta dell'Albo degli/delle elettori/trici e dell'Anagrafe degli/delle iscritti/e.

2. Il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli/delle elettori /trici e dell'Anagrafe degli/delle iscritti/e disciplina la composizione, la tenuta, e le forme di pubblicità degli elenchi, le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Albo degli/delle elettori/trici o nell'Anagrafe degli/delle iscritti/e da parte di ciascun livello territoriale, dei/delle candidati/e ad elezioni interne del Partito Democratico e dei/delle candidati/e a cariche istituzionali elettive.

3. Il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli/delle elettori/trici e dell'Anagrafe degli/delle iscritti/e disciplina altresì le modalità di composizione del Comitato per il trattamento dei dati personali che viene istituito a livello territoriale e regionale, e del quale fanno parte un/a componente designato/a, dalla Commissione di garanzia, un/a componente designato/a dall'organizzazione giovanile, il/la responsabile dell'organizzazione, il/la Presidente uscente dell'ufficio tecnico amministrativo di pari livello che ha gestito le ultime operazioni elettorali in ordine temporale e tre membri eletti dall'Assemblea di ciascun livello

4. Il Comitato per il trattamento dei dati personali elegge in suo seno un/una Presidente, vigila sull'uso dei dati personali contenuti nell'Albo degli/delle elettori/trici e dell'Anagrafe degli/delle iscritti/e, nonché sulla loro composizione al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, di garantirne l'autonomia politica ed assicurare la trasparenza della sue attività.

5. Il Regolamento per la tenuta dell'Albo degli/delle elettori/trici e dell'Anagrafe degli/delle iscritti/e disciplina altresì i compiti delle Commissioni di garanzia, a livello territoriale e locale, riguardo all'attività di vigilanza sulla composizione, tenuta e pubblicità dell'Albo degli/delle elettori/trici e dell'Anagrafe degli/delle iscritti/e, affidando ad essi/e la gestione ed il pronunciamento su tutti i ricorsi avversi alle decisioni assunte dal Comitato per il trattamento dei dati personali.

CAPO XI
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 48. (Regolamenti)

1. La commissione Statuto eletta dall'Assemblea regionale ed il comitato ristretto di redazione, costituito al suo interno per lo Statuto regionale, sono incaricate di elaborare le proposte di regolamento da sottoporre all'Assemblea regionale. Salvo diversa disposizione Nazionale e fermo restando quanto previsto dal presente Statuto i regolamenti sono approvati dalla Direzione regionale.

Articolo 49. (Entrata in vigore del presente Statuto e sua revisione)

1. Il presente Statuto, per effetto dell'articolo 14, comma 2 dello Statuto Nazionale, entra in vigore il giorno 9 febbraio 2026. Il/La Tesoriere/a è autorizzato/a a compiere tutti gli atti necessari ad assicurare la piena funzionalità del partito a partire dal giorno 9 febbraio 2026 dandone comunicazione nella prima riunione della direzione regionale.

2. Quanto previsto dal precedente comma 2 è disposto soprattutto per quegli atti con i quali si siano contratti o andati contraendo obblighi nei confronti di terzi che non possano essere rescissi nel rispetto delle vigenti leggi, dei diritti maturati da persone fisiche e giuridiche, degli interessi del partito della Toscana.

3. Per norma prevalente, del precedente comma 1, e nell'interesse del partito, anch'esso prevalente, i suddetti ed eventuali rilievi avanzati dalla Commissione Nazionale di Garanzia non possono inficiare la composizione e con essa la validità delle deliberazioni assunte dalla direzione regionale nelle materie di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le revisioni statutarie che interessino l'art.7 e l'art. 8 del presente Statuto, devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei/delle componenti dell'assemblea regionale. La proposta può essere avanzata dalla direzione regionale con il voto favorevole dei due terzi degli/delle aventi diritto al voto e, parimenti, dall'assemblea territoriale interessata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli/delle aventi diritto al voto.